

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 09/10/2019 n. 1079**

**Settore IV**  
**4.4 - Area Governo del Territorio**  
**4.4.3 - UO Attività Amministrativa**

**OGGETTO:** ART. 32 DELLA L. 28.02.1985 N. 47 E SS.MM.II. - OPERE EDILIZIE ABUSIVE REALIZZATE IN UN IMMOBILE SITO A MONTE SAN VITO, VIA SELVA - PARERE FAVOREVOLE.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'**  
**DELEGATO DAL DIRIGENTE**  
**(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)**

PREMESSO che lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Monte San Vito con nota prot. n. 5651 del 17/04/2019, pervenuta in pari data ed acquisita al protocollo prov.le n. 13400 del 17/04/2019, ha trasmesso l'istanza con la relativa documentazione presentata dal Sig. Battoccolo Mario in qualità di erede del Sig. Battoccolo Faustino, per la richiesta del parere ai sensi dell'art. 32 della L. 28.02.1985 n. 47 e ss.mm.ii. in merito alle opere edilizie realizzate abusivamente in via Selva;

VISTA la nota prot. n. 14786 del 03/05/2019 con la quale l'Unità Operativa Tutela del Paesaggio e Vigilanza della Provincia di Ancona ha comunicato allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Monte San Vito ed al richiedente l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del suddetto parere;

RICHIAMATA la relazione istruttoria, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Sergio Bugatti, responsabile dell'Area Governo del Territorio dello scrivente Settore, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, di seguito trascritta integralmente:

*“Premesso che:*

*la domanda di condono è stata presentata al Comune di Monte San Vito in data 31/03/1995 (prot. n. 1979) e pertanto entro il termine ultimo previsto dalla Legge n. 724/1994 e ss.mm.ii.; le opere abusive in oggetto sono state eseguite nel 1960, come risulta dai modelli di condono; l'abuso è stato realizzato su un'area che attualmente nel P.R.G. vigente del Comune di Monte San Vito ricade in zona E – zone agricola – art. 51 e 55 delle NTA;*  
*l'area su cui si trova la costruzione oggetto di condono è gravata dal vincolo della Legge 1497/39 (ora D.Lgs. n. 42/2004), imposto con Legge n. 431/85 (Torrente Guardengo);*

*Considerato che la documentazione presentata è composta da:*

- 1) Domanda di sanatoria prot. n. 5651 del 17/04/2019 (pervenuta in data 17/04/2019, ns. prot. n. 13400);*
- 2) Corografia, stralcio catastale e PRG;*
- 3) Elaborato grafico: planimetrie, piante, prospetti e sezioni;*
- 4) Modello di condono;*
- 5) Relazione Paesaggistica;*
- 6) Documentazione fotografica;*

*Le opere oggetto di condono consistono nella realizzazione di un accessorio, con struttura in pali di cemento prefabbricati e tetto a capanna, in travi di legno, con copertura in tegole. Le dimensioni del manufatto sono di ml. 6,20 x 4,70 con altezza in gronda di ml. 3,55 ed al colmo di ml. 3,96. L'accessorio, adibito a ricovero attrezzi, non presenta tamponature ma solo un cannucciato.*

*Rilevato il manufatto per il ricovero attrezzi è stato costruito nell'ambito della corte di un edificio di civile abitazione, ubicato nella pianura di fondo valle del Fosso Guardengo, senza modificare la linea del paesaggio;*

*Considerato che il manufatto, ripropone una tipica costruzione, presente nelle campagne della vallata dell'Esino e che non risulta particolarmente visibile dalla strada provinciale e non si ravvedono possibili interferenze con l'idrologia e l'idrogeologica del corso d'acqua, costituente il vincolo paesaggistico;*

*Accertato che non ci sono interferenze dell'accessorio con la vegetazione ripariale del Fosso Guardengo, che in questo tratto è abbondante e rigogliosa;*

*Valutato che nell'intorno sono presenti zone residenziali ed anche artigianali ed industriali, con enormi capannoni, per cui l'impatto di un modesto accessorio per il ricovero attrezzi, risulta insignificante;*

*Valutato che nonostante la collocazione dell'accessorio verso il Fosso Guardengo, in zona ancora rimasta a vocazione agricola, non determina impatto visivo in quanto il manufatto è costituito da soli pilastri in c.a. prefabbricati e le modeste tamponature, costituite da cannucciato, si integrano perfettamente con il contesto agricolo;*

*Per quanto sopra esposto, si ritiene di proporre parere favorevole al condono e quindi al mantenimento delle opere in oggetto, ricadenti in zona agricola, identificate al Catasto Fabbricati al Foglio 20 part. 25 sub. 3.”;*

DATO ATTO che con nota prot. n. 24834 del 09/07/2019 la scrivente Unità Operativa ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Tutela del Paesaggio delle Marche di Ancona, la relazione tecnica illustrativa di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di Monte San Vito, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, mai pervenuto;

VISTA la Circolare del MIBACT prot. n. 27158 del 10/11/2015 in cui si evidenzia il criterio di applicabilità del silenzio assenso di natura endo-procedimentale previsto dal comma 3 dell'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. decorsi 90 giorni dalla richiesta della formulazione del parere,



Provincia  
di Ancona

tra Pubbliche Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, nella gestione delle pratiche relative ai condoni edilizi, trattandosi di atti decisori vincolanti;

PRESO ATTO che dopo la sopra citata circolare, è intervenuto il parere reso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1640 del 13/07/2016, che ha indotto il MIBACT con circolare prot. 21892 del 20/07/2016 a confermare quanto affermato nella precedente nota esplicativa relativamente all'applicabilità del silenzio-assenso previsto dall'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. al condono edilizio con fase co-decisoria pluristrutturata;

VISTA la sentenza del TAR delle Marche n. 175/99 la quale statuisce che "le esigenze di tutela paesaggistica vanno necessariamente contemperate con la volontà di regolarizzazione degli abusi espressa in sede legislativa. Per cui, qualora l'edificazione non sia vietata in assoluto in determinati ambiti territoriali, l'Autorità preposta alla tutela del vincolo deve adoperarsi in sede di istruttoria delle domande di sanatoria, a salvaguardare, nel limite del possibile, le prerogative di regolarizzazione degli abusi riconosciute dal Legislatore, privilegiando anche, se del caso, soluzioni in grado di rendere compatibili i manufatti abusivi con il contesto ambientale circostante, quando ciò sia possibile, mediante la imposizione di condizioni costruttive o l'utilizzo di materiali in grado di limitare eventuali dissonanze con l'ambiente.";

RITENUTO, pertanto, di esprimere, per le motivazioni sopra espresse, parere favorevole al condono edilizio in oggetto ai sensi dell'art. 32 della L. 47/1985;

RICHIAMATA la Circolare Ministeriale dell'Ufficio Centrale per i beni ambientali e paesaggistici prot. n. SG/113/2351/99 del 27.09.1999 dove si evidenzia che la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – del 07.06.1999 n. 20/99 ha stabilito che: *"L'obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca di introduzione del vincolo"*;

#### VISTI:

- l'art. 32 della Legge 28.02.1985 n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie";
- l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii.;
- l'art. 2 punto 46 della Legge 23.12.1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
- l'art. 3 della Legge Regionale 10.08.1998 n. 33 "Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale";
- il D.M. Beni Culturali e Ambientali del 26.09.1997 "Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo";
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n.

- 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)” e le ss.mm.ii.;
- il Decreto della Presidente n. 206 del 28/10/2016 ad oggetto “Affidamento di incarichi dirigenziali dal 1° novembre 2016 fino alla scadenza del mandato elettivo della Presidente” con il quale si affida al dott. avv. Fabrizio Basso, Dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l’incarico dirigenziale ad interim del Settore IV – Governo del Territorio, Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, comprensivo delle funzioni provinciali non fondamentali inerente tale Settore e specificate nell’allegato 1 del sopra citato Decreto n. 351 del 28/12/2015;
  - il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018, con cui si conferma al dirigente di ruolo della Provincia di Ancona Fabrizio Basso, l’incarico dirigenziale ad interim del Settore IV - Tutela e valorizzazione dell’ambiente, Governo del territorio, Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento a decorrere dalla data del 1° novembre 2018 fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente della Provincia;
  - la Determinazione Dirigenziale n. 280 del 06/03/2017 con la quale è stato affidato temporaneamente al dott. Arch. Sergio Bugatti, l’incarico di Alta Professionalità e di titolare dell’Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente dal 1° marzo 2017 e fino alla definizione del procedimento di riassetto organizzativo del Settore IV, oltre alla delega delle funzioni dirigenziali limitatamente alle competenze delle Aree del suddetto Settore, e pertanto anche per le funzioni di pertinenza dell’Area Governo del Territorio del Settore IV;
  - la Determinazione Dirigenziale n. 944 del 12/09/2017, con la quale sono stati prorogati i sopra citati incarichi di alta professionalità e le deleghe di funzioni dirigenziali fino al termine del mandato della Presidente della Provincia di Ancona;
  - la Determinazione Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2018 con la quale si conferma, fino alla data del 20 maggio 2019, il suddetto incarico già conferito all’Arch. Sergio Bugatti con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 280 del 6 marzo 2017;
  - le Determinazioni dirigenziali n. 502 del 20/05/2019, e n. 987 del 19/09/2019, con le quali si proroga il termine indicato al precedente capoverso, fino alla data di affidamento dei nuovi incarichi di titolarità di posizione organizzativa, e comunque non oltre il 28/02/2020;

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, l’Arch. Sergio Bugatti, Responsabile *ad interim* dell’Area Governo del Territorio del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

PRESO ATTO, inoltre, che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo l’atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

## **DETERMINA**

- I. Di esprimere, per le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47/1985 e dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, parere favorevole al condono delle opere edilizie



Provincia  
di Ancona

abusivamente realizzate a Monte San Vito, via Selva, come descritte nell'istanza presentata al sig. Battoccolo Mario in qualità di erede del sig. Battoccolo Faustino, trasmessa dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Monte San Vito con nota prot. n.5651 del 17/04/2019, pervenuta in pari data ed acquisita al protocollo prov.le n. 13400 del 17/04/2019, in accordo al parere della Provincia di Ancona trascritto integralmente in narrativa, che qui si intende riportato.

- II. Di invitare il Comune di Monte San Vito, quale Amministrazione competente, a comunicare alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e del Paesaggio delle Marche di Ancona, la stima completa dell'ammontare dell'indennità sanzionatoria, ai sensi del comma 5 dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- III. Di invitare il Comune di Monte San Vito, quale Ente delegato ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 33/1998, ad applicare la sanzione prevista dall'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004.
- IV. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche di Ancona, al Comune di Monte San Vito ed al richiedente.
- V. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il presente provvedimento “... è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.”.
- VI. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il presente atto nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it).
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Sergio Bugatti, responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 09/10/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA  
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL  
DIRIGENTE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)